

Benevento 11 luglio 2017

Al Presidente

Ai Consiglieri Provinciali

Ai Sindaci

e, p.c.

Al Collegio dei Revisori dei Conti

All'O.I.V.

Oggetto: decreto legge 31 maggio 2010 n.78, articolo 5, comma 5, come modificato dal decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017 n.96 (c.d. manovrina fiscale).

Il recente decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017 n.96, all'articolo 22, comma 4, introduce novità in materia di incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive regionali e locali.

il predetto comma 4 riscrive, con l'aggiunta di due ulteriori periodi, il comma 5, dell'articolo 5 del decreto legge 31/05/2010 n.78, il quale risulta così formulato:" Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarica di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica



elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente".

Tale previsione si pone in **deroga** rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione (fatto salvo il rimborso spese) di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.

L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un **ambito territoriale diverso** dall'ente presso il quale l'interessato svolga la carica elettiva.

Il **divieto** di conferimento dell'incarico **permane**, invece, qualora conferente sia il medesimo Comune presso il quale il professionista sia titolare di carica elettiva, o sia ente pubblico a carattere associativo, consortile e convenzionale (volontario od obbligatorio) del quale quel Comune sia parte.

Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, devono rispettare i **limiti** di spesa previsti dalla normativa vigente.

La disposizione in esame reca dunque una specifica deroga alla disciplina generale che vieta la remunerazione di incarichi di qualsiasi tipo conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.

Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica esclusivamente ai titolari di cariche elettive di "Regioni" (quindi presidenti e componenti dei Consigli regionali) ed "enti locali" (quali sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali, titolari di cariche elettive di forme associative di Comuni) e non anche ai titolari di cariche elettive nazionali (parlamentari e deputati del Parlamento europeo), per i quali permane il divieto di remunerazione.

Inoltre, la deroga non riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente "quelli aventi ad oggetto **prestazioni professionali**".

Il soggetto che conferisce l'incarico e l'ente di elezione devono trovarsi in ambiti territoriali diversi.

Chardey



Nel testo originario del decreto-legge, era inoltre previsto che in caso di carica elettiva comunale, l'ambito territoriale in cui operi la pubblica amministrazione dovesse essere diverso da quello della Provincia (o Città metropolitana) in cui sia il Comune considerato. Tale previsione è stata espunta nel corso dell'iter di conversione presso la Camera dei deputati.

L'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, nell'ambito di una serie di interventi in materia di riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

La L. 196/2009 prevede che l'ISTAT provveda annualmente alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.

L'art. 1 della suddetta legge 196 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

L'ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche è stato adottato dall'ISTAT il 30 settembre 2016 (si veda il comunicato pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale*).

II D.L. 78/2010 reca una limitazione analoga per la partecipazione agli organi collegiali della pubblica amministrazione (art. 6, comma 1) e degli enti che ricevono contributi dallo Stato (art. 6, comma 2). Anche in questo caso la partecipazione a tali organi è stata resa puramente onorifica, prevedendo la corresponsione del solo rimborso spese con un limite all'importo unitario del gettone di presenza pari anch'esso a 30 euro.

Successivamente, è intervenuto l'art. 35, comma 2-bis del D.L. 5/2012 che ha precisato che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

Marveloy



In materia è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 151/2012) affermando che il principio di gratuità introdotto di comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 78/2010 "risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. L'impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica".

Quali altri riferimenti normativi, cfr. il testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), spec. articoli 78 e 68; e il decreto legislativo n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENALE

(dott. Franco Nardone)